

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA FORESTAS

Convenzione in forma di scrittura privata

fra l'Amministrazione Regionale e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dell'art. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n°8.

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di Luglio, presso gli uffici della Direzione generale enti locali e finanze - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in Viale Trieste 186, Cagliari

TRA LE PARTI

- Antonella Giglio, nata a Decimomannu il 19/01/1961, in qualità di Direttore Generale Enti Locali e finanze dell'Assessorato Enti locali e finanze della Regione Autonoma della Sardegna e ivi domiciliato per la carica rivestita presso Viale Trieste 186, Cagliari, Codice Fiscale GGLNNL61A59D259Q.

- Dott. Antonio Casula nato a Milis il 08/03/1966, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata FORESTAS, e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Viale Merello, 86 - Cagliari - Codice Fiscale 03669190922.

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge regionale del 27 aprile 2016, n°8, l'Agenzia può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche Amministrazioni, finalizzate alla realizzazione di attività di mutuo interesse, ivi compreso la consulenza e l'assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali,

nonché la manutenzione dei siti ed il concorso alla riduzione dei rischi di incendio.

- l'articolo 15 della legge n. 241/90 rubricato "Semplificazione dell'azione amministrativa" abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è prevista l'indizione di una conferenza di servizi a norma del precedente articolo 14, "accordi" aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP - oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- Agenzia Forestas e La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e da ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

- detto accordo è inteso a disciplinare attività di gestione delle aree verdi del patrimonio regionale di cui all'elenco allegato, effettuate in comune accordo fra le parti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali

VERIFICATO CHE

L'accordo di cui alla presente convenzione, potrà consentire dei miglioramenti nei servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di efficienza nella gestione dei processi delle due Amministrazioni contraenti.

TUTTO CIO' PREMESSO E VERIFICATO

con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, mentre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa formante parte sostanziale e integrante della presente convenzione, concordano e stipulano e conven-gono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Regione autorizza e delega l'Agenzia Forestas ad effettuare i lavori aree verdi del patrimonio regionale di cui all'elenco allegato che verranno indicati nel programma di attività di cui al successivo art. 3. L'Agenzia si impegna ad eseguire le attività con le proprie attrezzature (ovvero con quelle messe a disposizione dalla Regione) e il personale operativo e tecnico che verrà all'uopo individuato, **in forma gratuita**, eseguendo le attività previste dalla Legge istitutiva (LR 8/2016) La Regione attesta che gli stessi sono nella sua disponibilità, liberi da contratti con terzi, servitù, limitazioni d'uso di qualsiasi natura nonché sussistenza di godimento di usi civici. Sono oggetto del presente accordo la disciplina delle attività di gestione delle aree verdi del patrimonio regionale di cui all'elenco allegato, effettuate in comune accordo fra le parti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali,

La Regione si impegna a fornire il supporto tecnico ed economico per il mantenimento e miglioramento delle infrastrutture, degli impianti, e dell'arredo e del verde.

Art. 2 - Durata

La durata del presente accordo è stabilita sino allo svolgimento delle prestazioni previste nello stesso e comunque per un periodo non superiore ai 60 mesi;

Art. 3 - Programma di Attività

Per consentire una razionale gestione dei beni affidati, l'Agenzia, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, redige un programma di attività, con orizzonte annuale, in cui sono descritte le finalità connesse con la gestione e le necessarie azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi. All'uopo l'Amministrazione Regionale si farà carico dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 4 - Obblighi reciproci

L'Agenzia Forestas metterà a disposizione per l'attuazione del programma, il proprio personale tecnico e amministrativo, nonché quello operativo, i mezzi e le attrezzature disponibili. La Regione potrà mettere a disposizione dell'Agenzia attrezzature e mezzi disponibili e/o provvedere all'acquisto dei medesimi nel limite delle risorse destinate all'attività in parola. Sono a carico della Regione le spese relative al materiale necessario da utilizzarsi (indicate nel programma di cui all'art.

3) oltre che i materiali di consumo relativi alle piccole lavorazioni da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

L'Amministrazione Regionale individuerà, in sede di programmazione, i materiali e le risorse che potrà destinare alla realizzazione delle attività.

Art. 5 - Impegni comuni

L'Amministrazione regionale e Agenzia Forestas si impegnano, altresì, a divulgare eventuali risultati scaturiti dal presente accordo attraverso convegni, pubblicazioni scientifiche e qualsiasi altro mezzo di divulgazione. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà intellettuale delle parti sottoscrittrici e potranno essere utilizzati nell'ambito dei propri compiti istituzionali e dovranno recare diciture e loghi di entrambe le Amministrazioni.

Art. 6 - Garanzie e norme di richiamo

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 7 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

Art. 8 - Foro competente

Per ogni controversia sorgente dal presente Accordo è competente il Foro di Cagliari. Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente atto oggetto di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l'art. 1341 c.c.

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richiedente. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole ivi comprese quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano

quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), è formata da n. 9 articoli e si compone di n. 7 (sette) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata,

Cagliari, li _____

Letto, firmato, sottoscritto

Il Direttore Generale Dott.ssa Antonella Giglio

AGENZIA FORESTAS Dott. Antonio Casula